

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE,
COMPENSAZIONE
E MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI

OGGETTO: IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA
FLUENTE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE –
CENTRALE MULINO EX LOCA

COMUNE TORRE PELLICE

Presentato per la fase di Valutazione ex. art. 12
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40

PROPONENTE: PIXEL S.r.l

Il progetto, il quale dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione, monitoraggio e compensazione previste, risulta compatibile con l'ambiente subordinatamente al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni per la mitigazione degli impatti, la compensazione ambientale ed il monitoraggio di seguito riportate.

Il mancato rispetto delle seguenti prescrizioni comporta quanto previsto dall'art. 29 del D lgs. 152/2006 e s.m.i. commi 3 *“Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”* e 4. *“Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”*

Prescrizioni per la realizzazione dell'opera

1. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Tutela e Valutazione Ambientale.

Organizzazione dei cantieri

2. Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri, l'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale e ad acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività. L'impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc.).
3. L'area di cantiere dovrà essere chiaramente delimitata durante tutta l'esecuzione dei lavori, così come le aree di stoccaggio materiali e rifiuti; dovrà anche essere previsto il contenimento delle acque di dilavamento.
4. Per gli scavi a sezione obbligata superiori a 2 m nei quali sia prevista la presenza di operai dovranno essere predisposte apposite armature di sostegno delle pareti, ovvero nel caso in cui l'approfondimento avvenga mediante gradoni, le scarpate dovranno essere modellate con pendenze compatibili con l'angolo di riposo dei materiali, in condizioni sature. I movimenti di terra devono essere eseguiti in modo che lo scavo non rimanga esposto per lungo tempo agli agenti atmosferici ed alle acque di ruscellamento, al fine di evitare processi di infiltrazione localizzati. Nel caso gli scavi andranno protetti con teli impermeabili.

5. L'asportazione del terreno vegetale superficiale dai siti di intervento e la sistemazione transitoria dello stesso, dovrà avvenire con cumuli di altezza limitata posti in zone pianeggianti prossime all'area di lavoro, dove non possa essere dilavato dalle acque di ruscellamento superficiale (il terreno dovrà essere distribuito per strati non troppo spessi, evitando la compattazione eccessiva e rispettandone la stratificazione originaria, procedendo inoltre all'inerbimento dei cumuli per mantenere le condizioni di fertilità ed evitare il dilavamento). Il terreno accantonato per gli interventi di ripristino dovrà essere ricollocato nel sito originario, dopo avere verificato che durante la fase di stoccaggio non siano venute meno le sue caratteristiche di fertilità.
6. Dovranno essere rapidamente eseguite le operazioni di inerbimento e di ripristino vegetazionale (al fine di evitare fenomeni erosivi), secondo le seguenti modalità:
 - gli interventi di ripristino dovranno essere attuati evitando l'impiego di materiale estraneo all'ambiente naturale e di specie non tipiche della zona;
 - tutte le suddette indicazioni sono da ritenersi valide, e dovranno pertanto essere attuate, anche per il ripristino delle aree spondali e ripariali interferite.
7. Dovrà essere ridotta ai minimi termini la dispersione delle polveri in atmosfera attraverso:
 - una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
 - un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima dell'inserimento sulla viabilità ordinaria;
 - una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri.
8. Le modalità di conduzione dei lavori in alveo e l'organizzazione del cantiere dovranno rispettare tutti i dettami previsti dalla Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" ed in particolare da quanto definito nelle linee guida regionali "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvate con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (rispetto del deflusso minimo vitale, messa in secca dei corpi idrici e libera circolazione della fauna ittica). Pertanto dovrà essere data comunicazione al Servizio Tutela della Flora e della Fauna della Città Metropolitana ogni qualvolta si creino movimentazioni in alveo, al fine di consentire il recupero ittico.
9. Per quanto concerne le terre e rocce da scavo in considerazione dei criteri di priorità definiti dall'art.179 del D.Lgs. 152/06, si ritiene opportuno che la gestione degli eventuali materiali di scavo in esubero venga indirizzata prioritariamente verso un recupero di tali materiali come terre e rocce da scavo in un ciclo produttivo e/o destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti ambientali ecc. e/o conferiti a soggetti autorizzati al recupero di terre e rocce da scavo di cui ai CER 170504 anziché allo smaltimento finale in discarica come previsto dal proponente.
Prima dell'inizio dei lavori di scavo il proponente, inoltre, dovrà svolgere la caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo. Per quanto concerne il riutilizzo in loco dei materiali da scavo ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c) del D. Lgs 152/06, occorre ribadire che l'esclusione dalla normativa sulla gestione rifiuti risulta applicabile solo se in presenza di: "suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato" e pertanto un eventuale presenza di riporto presuppone, per un utilizzo in loco, l'esecuzione di test di cessione ai sensi dell'art.

3, comma 3, del dl n. 2 del 25/01/2013 (convertito con la legge 28 del 25.03.2013) allo scopo di verificare che essi non rappresentino fonte di contaminazione. I materiali inerti di risulta degli scavi, come disposto dal D. lgs.152/06 e s.m.i., qualora non riutilizzati direttamente in cantiere, sono soggetti alla normativa sui rifiuti e pertanto dovranno essere trasportati ad appositi centri di smaltimento. Qualora siano utilizzati fanghi bentonitici, i materiali provenienti dallo scavo dei diaframmi saranno sottoposti ad un'ulteriore caratterizzazione ambientale in cumulo (a cura dell'esecutore e secondo quanto previsto dall'allegato n. 8 del D.M. 161/12), al fine della riverifica della loro idoneità all'utilizzo come sottoprodotto. In assenza di una caratterizzazione qualitativa, i materiali di scavo frammisti a fanghi bentonitici non potranno essere utilizzati come sottoprodotti, ma dovranno sottostare alle norme sulla gestione dei rifiuti.

Rifiuti

10. I rifiuti generati dall'attività di cantiere dovranno essere mantenuti separati, classificati e smaltiti correttamente.
11. Dovrà inoltre essere previsto l'eliminazione di tutti i residui delle lavorazioni al termine fase di costruzione.

Acque superficiali

12. Dovranno essere predisposti, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, dei sistemi di monitoraggio e registrazione in continuo (con misure orarie e giornaliere), sia delle portate derivate, sia di quelle rilasciate (restituendo le misure sotto forma di valori di portata in l/s). Tali dati dovranno essere messi a disposizione degli Enti preposti al controllo mediante utilizzo di piattaforma web dedicata con accesso diretto tramite credenziali.
13. Dovranno essere installate in corrispondenza dell'opera di presa una o più telecamere, le quali consentano una chiara visione del regolare funzionamento di tutti i dispositivi dell'opera di presa (imbocco scala ittiofauna e relativa asta idrometrica, indicatore di livello dell'apertura della paratoia sghiaiatrice, paratoia opera di presa). La visione delle immagini dovrà essere messa a disposizione degli Enti preposti al controllo sulla medesima piattaforma web di cui al punto precedente sempre con accesso diretto tramite credenziali.

Rumore

14. In fase di cantiere la richiesta di eventuale deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/94 dovrà essere accompagnata da idonea documentazione redatta in conformità alla disciplina regolamentare vigente comprensiva di un piano di monitoraggio per la verifica del rispetto dei livelli massimi di emissione non derogabili.

Per limitare l'impatto acustico si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti come, ad esempio:

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00 14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00);
- se necessario prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.

Dovrà essere effettuato prima della messa in funzione dell'impianto, al fine di confermare le ipotesi della relazione d'impatto acustico, una campagna di monitoraggio dei valori di emissione della centrale i cui esiti dovranno essere inoltrati ad ARPA appena disponibili.

Viabilità di cantiere

15. La viabilità da utilizzare in fase di cantiere dovrà essere esclusivamente quella descritta in

progetto.

Paesaggio

16. Per quanto concerne il paesaggio dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui al pareri del Comune di Torre Pellice e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio riportati in Allegato B al Decreto.
17. Sul tratto del Canale del Mulino dall'opera di presa fino alla camera di carico, anche in occasione della manutenzione ordinaria e straordinaria, non potranno essere realizzati per tutta la durata della concessione, interventi che comportino un'artificializzazione dello stesso, fatto salvo l'intervento di sistemazione previsto in progetto in corrispondenza del rifacimento dell'esistente attraversamento. Inoltre per tutte le future operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere data preventiva comunicazione alla Città Metropolitana e all'ARPA.
18. I previsti attraversamenti del Rio Biglione e del Rio Crò dovranno essere rivisti in fase di progetto esecutivo limitandoli al minimo necessario, fatta salva la necessità di garantire la sicurezza idraulica degli stessi. In particolare il corazzamento delle sponde dovrà essere limitato alla sola sezione interessata dallo scavo, in ogni caso andrà valutato con l'Autorità idraulica la possibilità di realizzare tali corazzamenti in massi non cementati.

Vegetazione

19. Per il buon successo delle operazioni di recupero ambientale, si ritiene indispensabile che le attività di cantiere siano costantemente monitorate da tecnico con preparazione di tipo naturalistica-forestale, con il compito di seguire tutte le attività di ripristino ambientale e di realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica. Tale tecnico dovrà collaborare con gli operatori al fine di conseguire il miglior risultato possibile ed al contempo di effettuare una sorta di controllo di qualità mediante la redazione di rapporti ben documentati sulle procedure adottate e sugli esiti delle stesse. Tali rapporti, corredati da accurata documentazione fotografica, dovranno essere consegnati all'Amministrazione della Città Metropolitana e all'ARPA con modalità e tempistiche da concordare.

Ittiofauna

20. Dovrà essere prevista la pulizia periodica dei passaggi dell'ittiofauna e della traversa per eliminare materiale depositato, inoltre si dovrà verificare la funzionalità della scala di risalita dei pesci, in base a quanto concordato con il Servizio Tutela della Flora e della Fauna della Città Metropolitana. Nei tre anni successivi all'entrata in funzione dell'impianto si dovrà predisporre una campagna di monitoraggio dell'ittiofauna presente da concordare con il Servizio Tutela della Flora e della Fauna della Città Metropolitana.

Compensazioni

21. Gli interventi di compensazione previsti dovranno eseguiti secondo le modalità e la localizzazione indicate negli elaborati progettuali.

Monitoraggio

22. Dopo l'attivazione dell'impianto in progetto, occorre attuare per la durata complessiva di tre anni un monitoraggio chimico-fisico-microbiologico e biologico, utilizzando le stesse stazioni di ante operam, che devono essere georiferite e gli stessi parametri analitici. Le campagne, per ciascun anno, dovranno essere quattro, una per stagione, con riferimento ai parametri chimico-fisici, (e relativo calcolo dell'indice LIMEco) ed E.coli. Relativamente alle misure del Macrobenthos, si dovranno effettuare tre campagne/anno.
23. Le date previste per le singole campagne di monitoraggio dovranno essere segnalate via posta elettronica almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse. I risultati preliminari di ciascuna campagna dovranno esser mandato anche in formato elettronico nei

30 giorni che seguono il monitoraggio. In caso di dato anomalo, questi dovranno essere segnalati tempestivamente ad ARPA, le cause dovranno essere individuate e le eventuali azioni correttive avviate.

24. Alla fine di ogni anno solare dovrà essere presentato una relazione tecnica da consegnare ad ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino e al Settore Flora e Fauna della Città Metropolitana (a quest'ultima soltanto la relazione ittiologica) che indica i risultati dei monitoraggi dell'anno, le eventuali anomalie rispetto alla fase di ante-operam e/o le anomalie tra monte-tratto sotteso e valle nonché le azioni correttive e il loro risultato.

Adempimenti

25. Prima della dichiarazione di inizio lavori andrà inviato alla Città Metropolitana ed ad ARPA una descrizione di dettaglio delle modalità di accesso in alveo che s'intendono attuare per la realizzazione della savanella, nonché una descrizione delle caratteristiche della savanella medesima (sviluppo planimetrico, altezza, materiali impiegati).
26. A seguito dall'entrata in funzione dell'impianto e della prevista sistemazione dell'alveo per la realizzazione del Ponte dell'Albertenga, dovranno essere attentamente valutati nel tratto sotteso, da tecnico competente in idrologia e idrogeologia, per un intero anno idrologico, eventuali fenomeni di infiltrazione nel subalveo delle portate di DMV rilasciate. Le valutazioni effettuate, anche attraverso l'ausilio di misurazioni di portata e documentazione fotografica, andranno infine raccolte in una relazione da trasmettere alla Città Metropolitana e all'ARPA.
27. Inoltre il proponente è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti: al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e smi.
28. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute negli atti.